



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria
AC 1441 bis

Art. 19
Centrali di committenza

All'articolo 19 sopprimere gli articoli 3 septies, 3 octies, 3 novies e 3 decies

Motivazione

E' evidente che la facoltà, riconosciuta in piena autonomia agli enti locali diversi dai Comuni metropolitani, di costituire centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 163/06, associandosi o consorziandosi, è fortemente compromessa dalle disposizioni contenute nei commi 3 septies, octies, novies, decies.

Le disposizioni in questione di fatto obbligano gli enti ad utilizzare le centrali di committenza ledendo il principio costituzionale di autonomia degli enti locali.

Il regime sanzionatorio così incisivo, previsto nelle predette disposizioni, non è giustificato in quanto i Comuni vengono obbligati a dare adeguate motivazioni, qualora non ricorrono a quanto previsto dal comma 3bis, e trasmettere gli atti alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, sospendendo la stipula del contratti, per trenta giorni, decorrenti dalla trasmissione dei atti agli uffici del predetto organo deputato al controllo contabile.

Tale sospensione comporta anche un ulteriore rallentamento delle procedure di gara, poiché i Comuni sono costretti, per l'appunto, ad attendere trenta giorni per la stipula del contratto.

Vengono, inoltre, attribuite forti responsabilità al pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto (segretario comunale) e ai componenti degli organi che sono eventualmente tenuti all'approvazione degli atti, qualora non adempia a fornire adeguate motivazioni, per non aver fatto ricorso alle procedure di cui al comma 3bis.

Infine risultano assai incisive e dannose, per i Comuni che non ottemperano a quanto previsto dal comma 3bis, le disposizioni previste ai commi 3 novies e 3 decies, dal punto di vista finanziario.

Art. 21

Delega al Governo per la riforma dei servizi pubblici locali

Stralciare l'articolo 21.

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la disciplina dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” è stata inserita nell'articolo 23 bis del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Art. 30

Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera i):

*All'art. 54, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole “..può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale” aggiungere le seguenti “ **o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita**”.*

Motivazione

L'emendamento risolve, senza oneri aggiuntivi, un problema assai gravoso che esiste da tempo, semplificando le procedure per le gestioni associate dei servizi di competenza statale attribuite ai Sindaci e da essi non delegabili se non ai soggetti tassativamente previsti dall'art. 54 del TUEL.

Sono, invece, evidenti i vantaggi derivanti per lo Stato anche riguardo al tema della sicurezza se fosse introdotta la delega anche a favore dei Presidenti delle Unioni.

Va evidenziato, inoltre, che per i meccanismi dell'Intesa del marzo 2006 di Conferenza Unificata - gestione Stato/Regioni del fondo nazionale per le Unioni - il Ministero dell'Interno conserva una percentuale del fondo che continua ad erogare direttamente ai Comuni ed alle Unioni proprio per la gestione associata dei servizi di competenza statale.

La norma del TUEL (art. 54) attualmente risente ancora di una impostazione ormai troppo datata e risalente a quando il fenomeno delle gestioni associate era pressoché inesistente.

Con l'emendamento proposto, il Sindaco rimarrebbe comunque titolare delle funzioni in esame.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente articolo:

Art. 30 bis

Disposizioni concernenti tutti i comuni

- 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono abrogati.*
- 2. Alla rubrica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole "Limitazione dei mandati" sono soppresse.*

Motivazione

Per le motivazioni e le questioni di principio di pari dignità costituzionale dei Comuni, da lungo tempo rappresentati dall'ANCI ai Governi succedutisi nell'ultimo decennio ed al Parlamento, l'emendamento consentirebbe di definire l'annosa questione dei limiti al mandato dei Sindaci, in tempo utile per le prossime elezioni amministrative.

Art. 30

Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

All'articolo 30, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in considerazione del fatto che in Italia è elevatissimo (circa 4000) il numero di piccolissimi enti la cui popolazione è inferiore ai 2.000 abitanti; in molti casi, dunque, per giungere alla soglia dei 15.000 abitanti le nuove sedi unificate potrebbero contare anche più di 10 Comuni.

E' evidente quindi che in tali condizioni difficilmente il Segretario potrebbe svolgere efficacemente il ruolo che la norma attribuisce allo stesso, ampliandone la responsabilità e potenziandone le funzioni.

Al fine, dunque, di realizzare un'efficace riforma e razionalizzazione della figura del Segretario comunale nei piccoli Enti, occorre individuare un numero ragionevole di Comuni nei quali lo stesso dovrà operare.

Sembra indispensabile, inoltre, garantire che qualora i Comuni abbiano costituito o intendano costituire un'Unione, realizzando una sede di segreteria unificata in capo all'Unione, il numero dei Comuni e la relativa popolazione può essere superiore rispetto ai criteri individuati per la costituzione della sede di segreteria unificata tra Comuni non costituiti in Unione.

Art. 30

Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

All'articolo 30, comma 6, aggiungere la seguente lettera:

“previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria”

Motivazione

L'emendamento viene presentato al fine di garantire una efficace ricollocazione dei segretari in servizio presso gli Enti che costituiscono un' unica segreteria unificata.

Art. 42

Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali

All'articolo 42, abrogare il comma 3.

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la medesima disciplina è demandata, dall'articolo 23 bis comma 10 lettera b), del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, ad un regolamento governativo da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge di conversione.

Art. 44

Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico

Al comma 6 dopo le parole “con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” inserire le parole “sentita la Conferenza Unificata”

Motivazione

Il comma 6 dell'art. 44 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce le modalità di individuazione dei tempi medi di pagamento relativi all'acquisizione di beni, servizi e forniture al fine di assolvere all'obbligo di pubblicazione delle informazioni suddette per tutte le pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Il provvedimento riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e si colloca in quadro complessivo di trasparenza dei rapporti tra la PA e gli utenti, pertanto, considerata l'importanza del tema e le diverse procedure amministrative in essere presso i vari livelli della PA, si ritiene necessario un passaggio in Conferenza Unificata, quale sede di confronto deputata.

Art. 46

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al comma 1, dopo le parole "...il Governo..." inserire le parole ", sentita la Conferenza Unificata, ".

Motivazione

L'impatto conseguente al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione riguarderà tutti i livelli della pubblica amministrazione, pertanto si ritiene necessario un passaggio in Conferenza Unificata, quale sede di confronto deputata.

Art. 49

Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Al comma 1 dopo le parole "...su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,..." inserire le parole "sentita la Conferenza Unificata".

Motivazione

Il provvedimento in esame prevede importanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale, sia in termini di incentivazione all'adozione delle nuove tecnologie e di diffusione delle soluzioni innovative già in essere mediante la semplificazione delle procedure e la misurazione degli effettivi benefici e risparmi conseguenti, sia in termini di forme sanzionatorie in caso di inadempienza alle prescrizioni del codice. La rilevanza dell'intervento normativo per tutti i livelli della PA rende necessario un passaggio in Conferenza Unificata, quale sede di confronto deputata.